



CH-3003 Berna

UFAS; Bam

POST CH AG

All'attenzione dei periti
All'attenzione degli uffici AI

Incarto: BSV-D-41283501/465
Persona incaricata: Magali Baumann
Berna, 2 ottobre 2026

Informativa – Attuazione della supervisione sull'allestimento di perizie per conto dell'assicurazione invalidità nell'ambito della formazione SIM (art. 7m cpv. 5 OPGA)

Gentili Signore e Signori,

l'articolo 7m capoverso 2 OPGA stabilisce che i medici specialisti di determinate discipline devono disporre del certificato dell'associazione Medicina assicurativa svizzera (Swiss Insurance Medicine, SIM) per allestire perizie mediche per conto delle assicurazioni sociali. Questo requisito deve essere adempiuto a partire dal 1° gennaio 2027 (cfr. anche l'informativa all'attenzione dei periti del 4 giugno 2026).

Per i medici specialisti che non adempiono ancora questo requisito, l'ordinanza prevede una deroga a determinate condizioni. Secondo l'articolo 7m capoverso 5 OPGA, nell'ambito della formazione, del perfezionamento e dell'aggiornamento, possono allestire perizie anche le persone che non adempiono ancora tutti i requisiti di cui all'articolo 7m capoversi 1 a 3 OPGA. L'allestimento delle perizie deve tuttavia avvenire sotto la supervisione diretta e personale di specialisti che dispongono delle necessarie qualifiche.

La SIM ha provveduto a definire per l'AI i requisiti relativi alla supervisione diretta e personale nell'ambito della formazione SIM. Con la presente informativa, vi illustriamo le modalità della loro attuazione¹.

I medici specialisti che adempiono i requisiti di cui all'articolo 7m capoverso 1 OPGA e hanno iniziato la loro certificazione SIM (almeno un modulo seguito) sono autorizzati ad allestire perizie per conto dell'assicurazione invalidità sotto supervisione in una struttura medica (p. es. centro peritale, istituto

¹ Per domande relative alla supervisione: <https://www.swiss-insurance-medicine.ch/fr> > [Formation](#) > [Cours](#) > [Formation en expertises médicales](#) (sito disponibile solo in tedesco e francese).

Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS
Magali Baumann
Effingerstrasse 20, 3003 Berna
Tel. +41 58 462 90 59, Fax +41 58 462 78 80
magali.baumann@bsv.admin.ch
ufas.admin.ch



psichiatrico). Il supervisore deve adempiere i requisiti di cui all'articolo 7^m capoversi 1 e 2 e appartenere alla stessa disciplina della persona supervisionata. Prima dello svolgimento della perizia va comunicato all'ufficio AI il nome del perito e quello del supervisore, indicando i loro titoli di medico specialista e i loro rispettivi ruoli. L'ufficio AI comunica queste informazioni alla persona assicurata.

La supervisione serve a sviluppare le competenze pratiche nell'allestimento di perizie, a complemento del corso SIM. Nell'ambito della supervisione, il caso è discusso preliminarmente sulla base degli atti. Alla fine, la perizia è riveduta dal supervisore e dopo la sua approvazione qualitativa, essa è firmata, oltre che dal perito, anche dal supervisore. Alle firme vanno aggiunte le indicazioni del titolo di medico specialista e del ruolo (perito o supervisore).

Gli assicurati e gli uffici AI possono presupporre che, quando è effettuata una supervisione, i requisiti necessari siano adempiuti. Nel singolo caso, su richiesta il perito deve fornire all'ufficio AI informazioni sull'avanzamento della sua formazione SIM.

Se queste regole non sono rispettate, la perizia allestita non sarà utilizzabile e un rimborso da parte dell'AI dunque escluso (cfr. anche l'informativa all'attenzione dei periti del 4 giugno 2026).

Cordiali saluti

Ralf Kocher, avvocato
Capo del Settore Procedura e rendite

Magali Baumann, MA in economia
Settore Procedura e rendite

Copia a:

- Centro operativo della CUI
- Swiss Insurance Medicine (SIM)